

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE

E SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 – Disposizione generale

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri, dei resti mortali, e resti ossei nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Normativa di riferimento.
 - il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (*G.U. n. 239 del 12/10/1990*);
 - le Circolari del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 e 31/7/1998, n. 10;
 - il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (*Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000*);
 - la L. 30/3/2001, n. 130 (*G.U. n. 91 del 19/4/2001*);
 - il D.P.R. 15/7/2003 n. 254 (*G.U. n. 211 dell'11/9/2003*);
 - la L.R. Toscana 31/5/2004, n. 29 (*B.U.R.T. n. 21 del 7/6/2004*), come modificata dalla L.R. Toscana n. 66 del 12 novembre 2013 (*B.U.R.T. n. 54 del 15/11/2013*),

Art. 2 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione dei cadaveri è compito istituzionale del Comune, che può essere esercitato direttamente o tramite concessione a terzi.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.
3. La cremazione dei cadaveri è soggetta al pagamento di una tariffa determinata dal gestore dell'impianto di cremazione sulla base delle tariffe nazionali vigenti annualmente adeguate secondo l' ISTAT.

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere viene concessa dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. Ai sensi dell'Art. 3 L 130 del 30.03.2001, in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria a quella della disposizione testamentaria, o alla dichiarazione già resa all' associazione, che favorisca la cremazione redatta in data successiva.
6. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990; l'autorizzazione alla cremazione è redatta dal medico curante o dal medico necroscopo in carta libera.

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali o resti ossei

1. Si definisce resto mortale l'esito di un processo incompleto di scheletrizzazione di un cadavere, decorso l'ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni).
2. Si definisce resto osseo l'esito finale del processo trasformativo del corpo umano dopo la completa mineralizzazione.
3. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali o resti ossei, come sopradefiniti, si applica quanto indicato all' Art. 3 c.1 per la cremazione di cadavere.
4. Per la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei l'autorizzazione viene concessa dall' ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono collocati i resti al momento della richiesta, senza che sia necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
5. Salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

Art. 5 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 6 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);
 - conservate in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
 - inumate in un'area appositamente individuata all'interno di uno dei Cimiteri del territorio comunale.
 - consegnate al soggetto affidatario (affidamento).
 - disperse secondo quanto previsto al successivo Art. 10.
2. L'atto di affidamento viene rilasciato dal Comune di decesso.
3. L'atto di dispersione viene rilasciato dal Comune di decesso, mentre il nulla osta alla dispersione, previsto dall'art. 3 bis della LRT n. 29/2004, viene adottato dal Comune in cui le

ceneri saranno disperse.

Art. 7 - Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
2. Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa nella misura determinata con atto della Giunta Comunale. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta.
3. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni e, a discrezione del Comune o del Concessionario del Servizio, può essere prorogata per un ulteriore periodo di 2 o 5 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.
4. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 x 30, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna.
5. Il cippo, lapide o copritomba dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sesto Fiorentino. Il cippo, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a 25 cm dal piano di campagna e dimensioni massime di cm 25 x cm 25.

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 8 - Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Ai sensi dell'Art. 3 c. 1 lett. b) n. 1-2-3-4 della L 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto, espressa tramite apposita disposizione testamentaria, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto.
2. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune in cui avviene il decesso.
3. Il soggetto o l'ente indicati dal defunto come assegnatari delle ceneri possono rinunciare tramite dichiarazione scritta da rendere al Comune dove sono custodite le ceneri al momento della rinuncia.
4. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia automatica degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

Art. 9 - Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
 - il luogo di effettiva conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale precedente della variazione del luogo di conservazione;
 - la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio sia avvenuto il decesso;
 - ovvero nel caso in cui la salma o le ceneri siano già state inumate o tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta l'inumazione o la tumulazione.
2. Ai sensi dell'Art. 3 c. 1 lett. b) n. 1-2-3-4 della L 130/2001, la volontà del defunto per la dispersione è espressa tramite apposita disposizione testamentaria
3. Salvo che nel caso in cui il defunto indichi espressamente la persona incaricata, la dispersione delle ceneri può essere eseguita dai seguenti soggetti:
 - a. l'esecutore testamentario;
 - b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - c. dal rappresentante legale delle associazioni indicate dalla normativa vigente.
 - d. da personale del Comune o Concessionario del servizio adeguatamente autorizzato dall'Ufficio che rilascia l'autorizzazione.

Art. 11 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Oltre che nelle aree di cui all'art. 4 L.R.T. n. 29/2004 e ss.mm.ii, nei quali la dispersione è gratuita, la dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi dietro pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale:
 - nel c.d. cinerario comune del Cimitero Maggiore;
 - in area a ciò destinata posta in uno dei Cimiteri del territorio comunale;
 - nel torrente Chiosina nel tratto presente sul territorio comunale, in prossimità del ponte di via di Baroncoli;
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 12 - Procedura per la dispersione

1. Ai sensi del D.P.R.445/2000, all'atto della richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto regolarmente individuato come da commi precedenti deve comunicare per iscritto i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;
2. L'urna cineraria vuota può essere riconsegnata presso le strutture cimiteriali del comune in cui è avvenuta la dispersione.
3. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata in uno dei Cimiteri del territorio comunale apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 15 - Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile.

Art. 16 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso uno dei Cimiteri posti all'interno del territorio comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

Art. 17 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" .

Art. 18 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Sesto Fiorentino favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie.
2. A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità